

La legge di Taso sul vino e l'aceto

[AXON 183]

Marcello Valente
(Università degli Studi di Torino, Italia)

Riassunto Su questa epigrafe frammentaria rinvenuta a Taso e risalente approssimativamente al secondo quarto del V secolo a.C. è conservata la più antica legge relativa al commercio del vino e dell'aceto nel mondo greco. Data la condizione mutila dell'iscrizione non si conosce con certezza quale fosse il divieto stabilito, ma in caso di infrazione era prevista la confisca della merce e il pagamento di una multa pari a un sesto del valore della merce, da versare alle divinità di Atena Poliouchos e di Apollo Pythios, più un'altra multa del medesimo importo da corrispondere al delatore. Tali misure dimostrano l'interesse pubblico per il commercio del vino nella Taso classica, permettendo così di accostare tale documento ad altri risalenti alla fine del V secolo che riferiscono ulteriori norme relative alla medesima materia. Tra le norme riferite dalla presente epigrafe ve ne è una che vietava il ricorso al giuramento di estraneità ai fatti contestati, accostabile ad analoghi strumenti giudiziari attestati anche altrove. Il collegio dei Trecento incaricato di riscuotere le cauzioni versate da chi intendeva una causa non era un organo di governo oligarchico investito di poteri giudiziari, bensì più probabilmente un semplice organo giudiziario deputato a giudicare le cause commerciali.

Abstract This fragmentary inscription found at Thasos and dated approximately to the second quarter of the 5th century preserves the most ancient law about wine and vinegar trade in the Greek world. Since the inscription is mutilated, the prohibition prescribed in it is unknown, but if someone violated the law his wares were confiscated, whereas a fine worth of a sixth of their value was to be paid to Athena Poliouchos and Apollos Pythios and another fine of the same amount was to be paid to the delator. These measures show the public interest in wine trade in classical Thasos, allowing to compare this inscription to several contemporary documents concerning other rules about wine trade. Among the rules referred to by this inscription, there is one that forbade the use of the oath of non-involvement with the disputed facts, like similar judicial tools attested elsewhere. The Three Hundred in charge of collecting bails paid to bring a case to court was not an arm of an oligarchic government with judicial powers, but more likely a mere judicial body.

Parole chiave Taso. Commercio del vino. Atena Poliouchos. Apollo Pythios. Giuramento. Collegio dei Trecento.

Supporto Stele; marmo bianco; 128 × 37 × 27 cm. Frammentario.

Cronologia 480-479/460-459 a.C. [460-450 a.C.].

Tipologia testo Legge.

Luogo ritrovamento Grecia, Taso, Isola di Taso, ritrovata nella basilica dell'*agora*. 1950.

Luogo conservazione Grecia, Taso, Museo di Taso, nr. inv. 895.

DOI 10.30687/Axon/2532-6848/2018/02/003

Submission 2018-06-28 | Acceptance 2018-09-21

© 2018 |  Creative Commons Attribution 4.0 International Public License

Scrittura

- Struttura del testo: prosa epigrafica.
- Impaginazione: *stoichedon*.
- Tecnica: incisa.
- Colore alfabeto: azzurro chiaro.
- Lettere particolari: ζ beta; Γ lambda; \omicron omicron per omega; Σ sigma; Ω omega per omicron e dittongo ou.
- Misura lettere: 2.
- Particolarità paleografiche: $\chi\sigma$; ἀπενγυάτω; κατάπερ.
- Andamento: bustrofedico (da ds a sin e da sin a ds).

Lingua Ionico.

Τριηκοσίοισιν.

Lemma

Recherches I nr. 7; *SEG* XVIII, 347; *Epigraphica* nr. 1; Gofas 1967, 483-90; Daux 1968, 178-9; Salviat 1986, 145-96; Duchêne 1992, nr. 17; Koerner, *Gesetzestexte* nr. 66; *Nomima* II nr. 96.

Testo

Λ

-----ΤΟΜ ΕΜ--

-----ον ποιέτω· ὅ τι ἂν τις τούτω[ν ποιῆι παρὰ τὰ
 [γεγραμμέν]α τὸ οἶνο καὶ τὸ ὀχσεὸς στερέσ[θω ὑπὸ τῷ
 [κατεπι]όντος· καὶ ἕκτην κατ' ἀμφορέα ἕκα[στον ὀφελ-] 5
 [έτω τῆι Ἄθ]ηναίηι τῆι Πολιόχῳι καὶ τῶι Ἀπόλλω[νι τῶι Πυθί-]
 [ωι κ]αὶ τῶι κατειπόντι ἐτέρην· ἀπενγυάτω ὃ [κατειπῶν]
 [ἀπενγύην] παρὰ Τριηκοσίοισιν κατάπερ τῶν βιαίων· [π-]
 [ε]ρὶ τὸ οἶνο νηιδίης οὐκ ἔστιν ὄρκος οὔτ[ε ἀστῶι οὔ-]
 τε χσένωι. 10

Apparato 2 IOM ed. pr. || 3 ποιέτω ὅ, τι ἂν τις Gofas | τούτω[ν παραβαίνηι?] ed. pr., Pleket || 3-4 τούτω[ν κελεύηι (?) ἂν δὲ μὴ ποιῆι παραχρήμ]α Bingen | τούτω[ν --- | ---]α Daux | τούτω[ν --- ος δ' ἂν ποιῆι | παρὰ τὸ φήφισμ]α Gofas | τούτω[ν ποιῆι ---] Salviat | τούτω[ν ποιῆι παρὰ τὰ] | [γεγραμμέν]α Duchêne, sulla scorta della 'stele del porto', ll. 27-8. || 4-5 στερέσ[θω ἀντίον (?) | τὸ κατεπι]όντος Bingen | στερέσ[θω τὸ οἶνο τὸ πρηθ]έντος Gofas | στερέσ[θω --- | ---]όντος ed. pr., Pleket, Koerner | [ὑπὸ τῷ | κατεπι]όντος Salviat, Duchêne || 5-6 ἕκα[στον ὀφελ]έτω ἱρήν τῆι Ἄθ]ηναίηι ed. pr., Bingen, Pleket, Koerner | ἕκα[στον ἀποδότω ἢ | πόλις (?) τῆι Ἄθ]ηναίηι Gofas || 8 [ἀπεγγύην] Bingen, Pleket, Daux, Duchêne || 9-10 οὔτ[ε πολίτηι οὔ]τε ed. pr., Pleket | οὔτ[ε Θεασίωι οὔ]τε Bingen | οὔτ[ε ἀστῶι οὔ]τε Gofas, Daux, Salviat, Koerner.

Traduzione

Ottemperi [a quanto stabilito]; qualora qualcuno di questi [*emporoi?* rivenditori di vino e aceto? vignaioli?] non rispetti quanto scritto, sia privato del vino e dell'aceto e versi un *hekteus* per anfora ad Atena Poliochos e ad Apollo Pythios e un altro *hekteus* a chi ha sporto denuncia; quest'ultimo versi una cauzione ai Trecento come nel caso delle accuse per violenza; riguardo al vino non è ammesso giuramento d'ignoranza né da un indigeno né da uno straniero.

Commento

Conservata su un blocco di marmo bianco rinvenuto nel 1950 nella basilica affacciata sull'*agora* di Taso, dove si trovava in seguito a riutilizzo, l'epigrafe è scritta in alfabeto pario e in virtù del suo andamento bustrofedico e *stoichedon* la sua datazione è stata fissata approssimativamente al 480-460 a.C. da Pouilloux (*Recherches*, 38), sebbene non siano mancate ipotesi di datazione leggermente più basse al 460-450 a.C. (*LSAG*², 308). Si tratta senza dubbio di una legge relativa al commercio del vino, ma la perdita della parte iniziale del testo non permette di stabilire con certezza quale fosse il divieto formulato, se, per esempio, riguardasse la frode sulla provenienza o sulla qualità, oppure irregolarità nell'esportazione. In questa sede si è adottato il testo di *Nomima* II nr. 96, che oltre a essere il più recente rispetto alle altre edizioni offre anche le migliori soluzioni testuali.

Gofas (1967, 484-6) difendeva la propria scelta di integrare, alle ll. 3-4, παρὰ τὸ ψήφισμα] α τὸ οἶνο καὶ τὸ ὄχσεός in luogo di παρὰ τὰ γεγραμμέν] α τὸ οἶνο καὶ τὸ ὄχσεός, preferito da *Nomima* II nr. 96, richiamando altri decreti provenienti da Taso identificati non, come consueto, dal nome del magistrato, bensì dalla materia trattata. A questo proposito egli rilevava che, sebbene la costruzione con ψήφισμα seguito da un genitivo senza la preposizione περὶ non sia attestata epigraficamente, lo è invece a livello letterario, rimandando a due luoghi tucididei (1.139.1 e 1.140.3-4) nei quali il cosiddetto decreto di Megara è indicato rispettivamente con le formule τὸ περὶ Μεγαρέων ψήφισμα e τὸ Μεγαρέων ψήφισμα, sempre con il medesimo significato (in tal senso, cf. anche *HGIÜ* I, 22). Da questa sua ipotesi discendeva anche l'integrazione στερέσ[θω τὸ οἶνο τὸ πρηθ]έντος, motivata da una diversa lettura della prima lettera conservata dopo la lacuna, che egli riteneva essere un *epsilon* anziché un *omicron*. In virtù di tale ricostruzione, Gofas (1967, 488) ipotizzava la menzione nella presente epigrafe di due decreti diversi, il primo relativo a vino e aceto, il secondo al solo vino, ma la non perfetta simmetria delle due espressioni τὸ οἶνο καὶ τὸ ὄχσεός (l. 4) e περὶ τὸ οἶνο (ll. 8-9) potrebbe in realtà anche dipendere dalla fraseologia sintetica e perciò non particolarmente precisa del lapicida, il quale alle ll. 8-9 avrebbe abbreviato la seconda espressione in quanto relativa alla medesima norma richiamata alla l. 4. Riguardo alla restituzione del testo, pare tuttavia migliore l'interpretazione sostenuta dalla maggioranza degli studiosi (Daux 1968, 179; Salviat 1986, 147; Duchêne 1992, 119; Koerner 1993, 243; *Nomima* II nr. 96), la quale lega invece τὸ οἶνο καὶ τὸ ὄχσεός al verbo στερέσθω anziché a quanto precede in lacuna, indicando quindi la confisca del vino e dell'aceto e non il decreto relativo ai medesimi prodotti.

A proposito della sanzione prevista per i contravventori, Gofas (1967, 486-7) riteneva improbabile che essa consistesse allo stesso tempo nella confisca del bene oggetto dell'infrazione e in una multa supplementa-

re, quest'ultima peraltro difficile da pagare per un contravventore che avesse posseduto solamente la merce confiscata. Egli preferiva perciò ipotizzare che la frase καὶ ἔκτην κατ' ἀμφορέα ἕκα[στον ὀφελέτω τῆι Ἀθ]ηναίηι τῆι Πολιόχῳι καὶ τῶι Ἀπόλλῳ[νι τῶι Πυθίῳι κ]αὶ τῶι κατειπόντι ἑτέρην non avesse per soggetto il contravventore, bensì la *polis* tasia, alla quale era fatto obbligo di versare ai templi di Atena Poliouchos e Apollo Pythios un sesto del valore della merce confiscata e un altro sesto al delatore. In base all'assenza di paralleli, la proposta di Gofas di integrare πόλις facendone il soggetto del verbo ὀφελέτω è stata messa in dubbio da Koerner (1993, 243-4), il quale preferisce invece interpretare il verbo στερέσθω come un sequestro piuttosto che una confisca. In questo caso però il testo dell'epigrafe non permetterebbe di comprendere secondo quale procedura il contravventore potesse ottenere il dissequestro della merce. La soluzione proposta da Gofas potrebbe pertanto essere la migliore, sebbene la questione rimanga purtroppo irrisolta data la natura mutila del documento.

L'imperativo ἀπεγγυάτω permette l'integrazione del sostantivo ἀπεγγύη alla l. 8, il quale indica la cauzione depositata dall'attore al momento di intentare una causa. La presenza di tale verbo in questa iscrizione ha permesso di giustificare la congettura di Daux (1926, 221), che in un'altra epigrafe tasia relativa al commercio del vino e risalente alla fine del V secolo (*IG XII suppl.* 347 II, ll. 2-3) aveva integrato il verbo ἀπ[εγγυᾶ]ι (emendamento corretto in seguito in ἀπ[εγγυ]ᾶι; cf. Daux 1949, 249-50), allora del tutto privo di ulteriori attestazioni a parte quelle relative al corrispondente sostantivo ἀπεγγύη, contro il parere di Hiller von Gärtringen che preferiva invece integrare ἀπ[είργη]ι nonostante la presenza dei sostantivi ἀπενγύαι alla l. 2 e alla l. 12 e ἀπεγγύαι alla l. 14. Poiché sia il verbo ἀπεγγυᾶν sia il sostantivo ἀπεγγύη ricorrono solamente in queste due iscrizioni tasiae, si potrebbe supporre che si tratti di un'espressione tipica di Taso per indicare una cauzione che Pouilloux (*Recherches*, 250), non senza una certa prudenza, ha accostato ai πρυτανεία e alla παράστασις attestati nel diritto attico (*Isae. De Pyr.* 3.47; *Dem.* 43.71; *Poll.* 8.38-39; cf. Scafuro 2015, 369-71), ma la carenza di documentazione sconsiglia di svolgere considerazioni più precise al riguardo.

Nell'ultima riga dell'epigrafe, dove vengono indicati i destinatari del divieto di prestare l'ὄρκος νηιδίης, Gofas (1967, 488) preferiva l'integrazione οὔτ[ε ἀστῶι οὔ]τε χσένῳι rispetto a quella οὔτ[ε πολίτηι οὔ]τε χσένῳι proposta da Pouilloux, in quanto attestata da *IG XII suppl.* 349, fr. B ll. 4-5 (cf. Picard 1921, 147), e accolta da Pleket (*Epigraphica* nr. 1). Curiosamente, alcuni studiosi (Daux 1968, 179; Salviat 1986, 147; Duchêne 1992, 119) adottano la lezione più diffusa οὔτ[ε ἀστῶι οὔ]τε χσένῳι, ma poi traducono «ni Thasien ni étranger», secondo la lezione proposta da Bingen (*SEG XVIII*, 347) οὔτ[ε Θασίῳι οὔ]τε χσένῳι, conferendo implicitamente al termine *astos* un significato analogo a quello di *polites*. La soluzione proposta da Gofas e accolta in *Nomima* II nr. 96 pare la migliore perché sotto il termine *astos*

possono essere compresi sia i cittadini (*politai*) sia i meteci, quindi l'insieme degli abitanti di Taso senza distinzione circa la loro appartenenza o meno al corpo civico, contrapposti in blocco agli stranieri non residenti (*xenoi*), i quali potevano essere coinvolti in cause giudiziarie inerenti il commercio del vino e dell'aceto e dovevano quindi essere contemplati dalla legge. Se si adottassero invece le altre proposte di integrazione avanzate da Pouilloux e Bingen si dovrebbe concludere che i meteci non fossero contemplati dalla legge, ipotesi estremamente improbabile, oppure che fossero inclusi tra gli *xenoi*, in scarsa sintonia però con la condizione distinta e privilegiata dei meteci rispetto agli stranieri non residenti che ad Atene per esempio li rendeva più simili ai cittadini e che non c'è motivo di supporre sensibilmente diversa a Taso (cf. Vatin 1984, 171-2).

La legge riferita nella presente epigrafe è la più antica relativa alla regolamentazione del commercio del vino (quello di Taso era particolarmente rinomato: cf. Aristoph. *Lys.* 196; *Eccl.* 1119; *Pl.* 1021) e si inserisce in una serie di norme analoghe in vigore a Taso nel corso del V secolo. Gofas (1967, 489-90) accostava questa iscrizione ad altri testi, sia epigrafici sia letterari, nei quali è descritto un monopolio creato da una *polis* su un certo articolo commerciale e richiamava in proposito il monopolio sul commercio dell'ocra rossa di Ceo imposto da Atene nel IV secolo (Tod, *GHI* nr. 162 = *IG* II² 1128), quello di Bisanzio sulla pesca, la vendita del sale e la concessione della licenza per esercitare determinati mestieri ([Aristot.] *Oec.* 2.2.3), nonché una legge ateniese di età adrianea (*IG* II² 1100) che ricalcava quella soloniana regolante l'esportazione di olio dall'Attica. Si tratta di testi che documentano l'interesse di una *polis* per il controllo civico sulla vendita di un certo prodotto di esportazione; nel caso specifico della presente epigrafe, la dimensione pubblica e non semplicemente privata della norma con la quale la *polis* tasia intendeva tutelare il proprio interesse nel commercio del vino è testimoniata dalla ricompensa prevista per il delatore.

L'epigrafe di Taso si pone in apparente contraddizione con la notizia erodotea (6.46) secondo cui all'inizio del V secolo i Tasi non avrebbero conosciuto imposte sulla produzione agricola. Gofas risolveva tale difficoltà ipotizzando che Erodoto si riferisse solamente alla produzione e non anche alla commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo una distinzione non peregrina nel mondo greco. In tal modo, troverebbe una spiegazione anche la notizia tucididea (1.100) secondo cui Taso ricavava introiti non solo dalle miniere del Pangeo, ma anche dagli *emporìa* collocati nella sua perea, dove verosimilmente riscuoteva gli *eponia* sulla vendita dei vini locali.

La presente legge può essere accostata ad altre due leggi, conservate in un'epigrafe risalente alla fine del V secolo (*IG* XII suppl. 347), insieme alle quali costituisce un prezioso dossier circa la produzione e il commercio del vino nella Taso di età classica. Queste leggi prescrivevano rispettivamente il divieto di vendere il vino prima del mese locale di Plinterion (giugno-luglio) e quello, circoscritto alle sole navi tasiae, di importare vino straniero

in un'area delimitata dal monte Athos e dal promontorio di Pacheie. Una tale abbondanza di attività normativa superstite, spalmata per di più su quasi un secolo, dimostra l'importanza che il vino rivestiva nell'economia di Taso sia prima che dopo la conquista ateniese del 463.

Un elemento assai significativo di questo documento riguarda il divieto di prestare l'ὄρκος νηίδης, interpretato da Pouilloux (*Recherches*, 38-9) come l'espressione greca del principio della non ammissibilità dell'ignoranza della legge, individuando perciò in questa espressione un termine giuridico nuovo, privo di paralleli. Gofas (1971, 246) contestava tale interpretazione, rilevando che le fonti letterarie, in particolare quelle oratorie, attestano quanto l'ignoranza della legge fosse diffusa e accettata ad Atene e come questo non costituisse affatto una specificità attica. Sottolineando la sua natura di procedura giudiziaria, egli preferiva invece vedere nell'ὄρκος νηίδης un giuramento di estraneità ai fatti prestato dal convenuto in tribunale per respingere l'accusa mossagli dall'attore, analogamente alla funzione della *phasis* nel diritto attico (Gofas 1969, 366). Piuttosto che un principio giuridico di carattere generale, si tratterebbe quindi di uno strumento legale applicato nei contenziosi fiscali relativi al commercio del vino cui potevano fare ricorso le due parti in causa, ma non eventuali figure terze quali per esempio i testimoni. Come altri mezzi di prova formalistici (duello, ordalia), anche il giuramento è legato a concezioni religiose che caratterizzavano la procedura più arcaica e come tale è poco attestato ad Atene in età classica (Gofas 1971, 250-1). Tale giuramento sarebbe con il tempo divenuto inefficace e d'ostacolo all'attività commerciale, tanto importante per l'economia di Taso, cosicché la presente legge sarebbe intervenuta a circoscrivere il suo impiego escludendolo dai contenziosi fiscali inerenti il commercio del vino (Gofas 1971, 255).

Un aspetto interessante di questa legge riguarda l'estensione agli stranieri del divieto di prestare l'ὄρκος νηίδης. Dal momento che interpretava questo giuramento come dichiarazione di ignoranza della legge, Pouilloux (*Recherches*, 44) vedeva in tale norma una prova della potenza economica di Taso, capace di imporre le proprie leggi ai mercanti stranieri, i quali di solito potevano contare su norme dedicate specificamente a loro. Sulla base della propria interpretazione dell'ὄρκος νηίδης come giuramento di estraneità ai fatti esperibile nelle cause fiscali, Gofas (1971, 255-7) rifiutava invece di riconoscere un nesso tra questa norma e la potenza economica di Taso, rilevando piuttosto come tale divieto rientrasse nelle disposizioni procedurali relative agli stranieri conosciute anche altrove in Grecia (cf. *IC IV 72*, col. IX, ll. 51-54; Hes. *Op.* 225-6).

L'ipotesi sostenuta da Pouilloux (*Recherches*, 42-3; 145-6) e Gofas (1971, 255), per cui i Trecento presso i quali doveva essere versata l'ἀπεγγύη avrebbero costituito un organo di governo oligarchico investito di poteri giudiziari, è stata esclusa da Chamoux (1959, 352) e Avery (1979, 235-6) per via dell'assenza dell'articolo davanti a Τριηκοσίοισιν che impedirebbe

di vedervi un'istituzione governativa permanente. Pare pertanto più fondata la tesi di Koerner (1993, 246), secondo cui questi Trecento costituivano invece un tribunale incaricato di giudicare le cause commerciali, quindi un organo giudiziario che nulla aveva a che fare con l'oligarchia.

Bibliografia

- Epigraphica** = Pleket, E.W. (ed.) (1964-69). *Epigraphica*. Bd. 1. Leiden.
- HGIÜ I** = Brodersen, K.; Günther, W.; Schmitt, H.H. (Hrsgg.) (1992). *Die archaische und klassische Zeit*. Bd. I von *Historische Griechische Inschriften in Übersetzung*. Darmstadt.
- Koerner, Gesetzestexte** = Koerner, R. (1993). *Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis*. Köln.
- LSAG²** = Jeffery, L.H. (1961). *The Local Scripts of Archaic Greece*. Oxford revised edition with a supplement by A.W. Johnston (Oxford 1990).
- Nomima II** = van Effenterre, H.; Ruzé, F. (1995). *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, vol. II. Rome. Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome 188.
- Recherches (Thasos) I** = Pouilloux, J. (1954). *Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos*, vol. 1. Paris.
- SEG XVIII, 347** = Bingen, J. (1962). «Thasos. De mercatura praescriptio-nes, a. 480/460 a. C». *Supplementum Epigraphicum Graecum*. Leiden.
- Avery, H.C. (1979). «The Three Hundred at Thasos, 411 B.C». *CPh*, 74, 234-42.
- Chamoux, F. (1959). «L'île de Thasos et son histoire». *REG*, 72, 348-69.
- Daux, G. (1926). «Nouvelles inscriptions de Thasos». *BCH*, 50, 213-49.
- Daux, G. (1949). «Thasiaka». *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à Ch. Picard*. Paris, 241-51.
- Daux, G. (1968). *Guide de Thasos*. Paris.
- Duchêne, H. (1992). *La stèle du port. Fouilles de port 1. Recherches sur une nouvelle inscription thasienne*. Athènes, Paris.
- Gofas, D. (1967). «Remarques sur une inscription fragmentaire de Thasos». *BCH*, 91, 483-490.
- Gofas, D. (1969). «Les carpologues de Thasos». *BCH*, 93, 337-70.
- Gofas, D. (1971). «L'ὄρκος νηϊδης' à Thasos». *BCH*, 95, 245-57.
- Picard, C. (1921). «Fouilles de Thasos». *BCH*, 45, 86-173.
- Salviat, F. (1986). «Le vin de Thasos. Amphores, vin et sources écrites». *BCH*, suppl. 13 Actes du colloque international organisé par le centre national de la recherche scientifique, 145-96.
- Scafuro, A.C. (2015). «The Economics of the Athenian Court System». Matthaiou, A.P.; Papazarkadas, N. (eds), *Axon. Studies in Honor of Ronald S. Stroud. Tomos A*. Athens, 363-92.
- Vatin, Cl. (1984). *Citoyens et non-citoyens dans le monde grec*. Paris.

